DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1988

recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (132ª deroga)

(88/309/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

vista la raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici, all'entrata nella Comunità [1], modificata da ultimo dalla raccomandazione n. 88/27/CECA [2], in particolare l'articolo 3,

considerando che alcuni prodotti siderurgici, con caratteristiche fisiche e chimiche molto specifiche, indispensabili alla produzione di determinati prodotti, non sono fabbricati, oppure lo sono in quantità insufficiente nella Comunità; che da anni si fa fronte a questa carenza concedendo tariffari a dazio nullo; che i produttori comunitari non sono ancora in grado di soddisfare le attuali esigenze qualitative richieste dagli utilizzatori; che quindi appare necessaria l'apertura di contingenti a un livello che assicuri l'approvvigionamento degli utilizzatori; che inoltre le facilitazioni all'importazione di questi prodotti non sono tali da recare pregiudizio alle imprese siderurgiche della Comunità che fabbricano prodotti direttamente concorrenti;

considerando che la sospensione dei dazi o l'applicazione di detti contingenti tariffari non sono tali da pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di cui alla raccomandazione n. 1-64, ma che essi esercitano invece un'influenza favorevole sul mantenimento delle attuali correnti di scambio tra gli Stati membri ed i paesi terzi;

considerando che si tratta quindi di casi particolari che rientrano nell'ambito della politica commerciale e giustificano la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 3 della raccomandazione n. 1-64;

considerando che è necessario fare in modo, ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 3 del trattato CECA che i contingenti siano utilizzati unicamente per far fronte al fabbisogno delle industrie del paese importatore, nonché evitare che i prodotti siderurgici importati siano riesportati nello stesso stato in altri Stati membri della Comunità;

considerando che i governi degli Stati membri sono stati consultati in merito ai contingenti tariffari qui di seguito indicati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, nella misura necessaria per sospendere ai livelli indicati i dazi doganali applicabili ai prodotti qui di seguito indicati, nell'ambito dei contingenti tariffari i cui quantitativi sono indicati per ciascuno degli Stati membri interessati:

Codice NC	Designazione dei prodotti	Stati membri	Contingente (tonnellate)	Dazio doganale (in %)
ex 7213 50 00	Vergelle speciali per la fabbricazione di molle di valvola con diametro di 5,5 mm o più ed uguale o inferiore a 13 mm: a) in ferro o in acciai non legati, contenenti, in peso: — non più dello 0,7 % di carbonio — 0,25 % o meno di silicio — 0,5 % o più, ma non più dello 0,9 % di manganese — 0,02 % o meno di zolfo — 0,03 % o meno di fosforo — 0,06 % o meno di rame	Repubblica federale di Germania Benelux Francia	590 850 880	0 0 0

[1] GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.
[2] GU n. L 15 del 20. 1. 1988, pag. 13.

Codice NC	Designazione dei prodotti	Stati membri	Contingente (tonnellate)	Dazio doganale (in %)
ex 7227 90 90	b) in altri acciai legati, contenenti in peso : — 0,6 % o più, ma non più dello 0,7 % di carbonio — 0,15 % o più, ma non più dello 0,3 % di silicio — 0,6 % o più, ma non più dello 0,9 % di manganese — 0,025 % o meno di zolfo — 0,025 % o meno di fosforo — 0,5 % o più, ma non più dello 0,8 % di cromo — 0,1 % o più, ma non più dello 0,25 % di vanadio			
ex 7227 90 90	c) in altri acciai legati, contenenti in peso : — 0,5 % o più, ma non più dello 0,6 % di carbonio — 1,2 % o più, ma non più dello 1,7 % di silicio — 0,4 % o più, ma non più dello 0,8 % di manganese — 0,025 % o meno di zolfo — 0,025 % o meno di fosforo — 0,5 % o più, ma non più dello 0,8 % di cromo			

2. I prodotti suddetti devono inoltre avere le seguenti caratteristiche fisiche :

1. **Decarburazione**

Profondità di decarburazione misurata senza difetti :

— per le vergelle sotto a) e b) : 0,05 mm massimo,

— per le vergelle sotto c) : 0,07 mm massimo.

2. **Stato superficiale**

Profondità massima dei difetti (cricche, fessure o ripiegature) misurato perpendicolarmente alla superficie : 0,05 mm.

3. **Inclusioni non metalliche**

Esame da effettuare secondo le norme AFNOR (rif. A 04/106) del luglio 1972 e secondo lo Stahl-Eisen-Blatt 1570/71.

Valore massimo tipo figura 1 : della superficie sino a due terzi di raggio.

Valore massimo tipo figura 2 : al di sotto dei terzi del raggio sino al cuore.

I valori indicati per qualisiasi tipo di inclusione.

Articolo 2

1. Gli Stati membri ai quali sono stati accordati contingenti ai sensi dell'articolo 1 sono tenuti a vigilare, d'intesa con la Commissione, affinché i contingenti tariffari siano ripartiti tra i paesi terzi senza discriminazioni.

2. Detti Stati sono tenuti a prendere le disposizioni necessarie per impedire la riesportazione in altri Stati membri dei prodotti siderurgici importati nell'ambito dei contingenti tariffari.

3. Il controllo dell'impiego dei prodotti per la destinazione particolare prescritta avviene mediante applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 1988 fino al 30 giugno 1988.

Articolo 4

La presente decisione è destinata agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1988.

Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione